Sent. n. 158/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS Presidente

Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore

Dott. Gaetano BERRETTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26387** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti, tra l'altro, di MELE Rita, nata a Bosa (SU) il 24.03.1963 (MLERTI63C64B068M), rappresentata e difesa dall'Avvocato Concetta Valeria PATERMO (PTRCCT64D65B602S), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Sau, sito in Cagliari, Via Leonardo Alagon, nr. 1 (P.E.C. concetta.patermo@pec.ordineavvocaticatania.it);

Vista la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.04.2026;

Vista la richiesta di rito abbreviato presentata contestualmente ai sensi dell'articolo 130 del C.G.C.;

Visto il Decreto nr. 9/2026 del 19.05.2026 emesso da questa Sezione Giurisdizionale, con il quale è stata accolta la predetta istanza di rito abbreviato, determinando in Euro 9.000,00 la somma dovuta per la definizione alternativa del giudizio;

Visti tutti gli atti del giudizio;

Uditi, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2026, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Maria Bonaria LOI, il relatore Consigliere Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Fabiana OLLA, e l'Avvocato Giorgio LOI, delegato dall'Avvocato Concetta Valeria PATERMO, legale della convenuta.

RITENUTO IN FATTO

A seguito di una notizia di danno costituita dalla segnalazione del 22.12.2023 proveniente dal Commissario Straordinario della Gestione Sanitaria Liquidatoria ATS della Regione Sardegna, nella quale si rappresentava che era stata corrisposta alla Sig.ra Z.E. la somma complessiva di Euro 59.486,67 a titolo di risarcimento danni, con due ordinativi di pagamento datati, rispettivamente, 20.02.2020 e 19.12.2022, in esecuzione delle Sentenze nnrr. 549 del 2019 e 393 del 2022 emesse in sequenza dal Tribunale di Oristano e dalla Corte di Appello di Cagliari, la Procura Regionale attrice ha avviato la relativa istruttoria.

Gli accertamenti esperiti hanno consentito di appurare che in data 12.04.2013 la suddetta paziente, che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 33, si recò una prima volta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Oristano, per un dolore improvviso avvertito nella regione addominale a sinistra ed all'apice della spalla omolaterale. Alle ore 23,36 la medesima eseguì la visita con il Dott. Gianuario Marco Mario Cosimo CARBONI, medico accettante della struttura in parola ed odierno convenuto, con la seguente anamnesi: "dolore toracico atipico in paziente in assenza di fattori di rischio cardiovascolare"; alla voce esame obiettivo si registrò: "esame obiettivo cardiotoracico contenuto entro i

limiti della norma, terapia instaurata in p.s. 1 fiala di Toradol s.l., 15 gocce di Delorazepam". Il sanitario, senza indagare la causa della sofferenza, dimise la paziente dopo 56 minuti con codice verde; dopo circa 1 ora e 25 minuti, alle ore 01,57 del 13.04.2013, la Sig.ra Z.E., poiché il dolore persisteva e non si era attenuato a seguito della terapia precedentemente somministrata, si recò una seconda volta al Pronto Soccorso del nosocomio dove venne nuovamente visitata dal citato Dott. CARBONI alle ore 02,02, con la stessa anamnesi riferita al primo accesso, ossia: " dolore toracico atipico in paziente in assenza di fattori di rischio cardiovascolare". All'esame obiettivo si rilevò una "dolorabilità spalla sinistra in corrispondenza degli atti del respiro e dei movimenti", e la paziente fu dimessa alle ore 04,14, anche questa volta senza lo svolgimento di alcun approfondimento o indagine strumentale. Alle ore 10,51 la Sig.ra Z.E. fece ritorno al Pronto Soccorso ed effettuò dopo circa 60 minuti una terza visita con la Dott.ssa Rita MELE, odierna convenuta, la quale si limitò a prescriverle una terapia antidolorifica contro la gastralgia e a dimetterla alle ore 13,52; nel verbale fu riportata la seguente anamnesi: "paziente già vista questa notte per dolore toracico atipico in paziente in assenza di fattori di rischio cardiovascolare con algia in corrispondenza della spalla sinistra, ritorna per persistenza della sintomatologia ed epigastralgia", consigliando riposo ed antidolorifici al bisogno a stomaco pieno. A distanza di circa 1 ora dal terzo accesso, alle ore 14,58, la Sig.ra Z.E. si ripresentò al Pronto Soccorso per il perdurare della sintomatologia dolorosa addominale e questa volta la Dott.ssa MELE, dopo tre accessi infruttuosi presso la prefata struttura nel breve volgere di 17 ore, si determinò a richiedere esami ematochimici, una rx del torace ed una rx diretta dell'addome; la paziente

venne dimessa alle ore 17,17 con diagnosi di: “Perforazione di organo cavo in addome”, con prescrizione di ricovero ospedaliero presso la Chirurgia Generale dove venne operata alle ore 18,50 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di sutura della parete anteriore del corpo gastrico, in prossimità del fondo, per presenza di un’ulcera perforata, con tecnica laparotomica mediana xifo-ombelicale, prolungata per alcuni cm inferiormente. In data 22.04.2013 la paziente fu quindi dimessa dall’Ospedale di Oristano con la seguente diagnosi: “Ulcera gastrica acuta e peritonite diffusa”. Sulla vicenda in rassegna è stato incardinato il procedimento civile iscritto al numero 676/2017 R.G. da parte della Sig.ra Z.E. per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per le lesioni subite a causa della condotta negligente ed imprudente dei sanitari intervenuti durante i suoi ripetuti accessi al Pronto Soccorso il 12 e 13 aprile 2013, con ritardata diagnosi di ulcera gastrica perforata, trattata, di conseguenza, mediante intervento chirurgico invasivo di laparotomia, con importante esito cicatriziale; il relativo giudizio è stato definito con la Sentenza del Tribunale di Oristano nr. 549 del 2019 di condanna della struttura sanitaria al pagamento a favore della paziente della somma di Euro 37.735,39, oltre al rimborso delle spese di lite, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Cagliari con l’addebito di ulteriori spese legali. Il Giudice civile, sulla base della relazione di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’articolo 696-bis del C.P.C., ha riconosciuto sia il ritardo diagnostico, oltretutto aggravato da inesatte prescrizioni di farmaci, sia il nesso causale esistente tra la condizione clinica di ulcera gastrica, non curata in tempo utile, e le denunciate complicanze, prevedibili ed evitabili, di perforazione e di peritonite.

Nell'atto introduttivo l'Ufficio Requirente, alla luce delle considerazioni esplicitate nella perizia effettuata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo dal Dott. Cristian Forzinetti, ha messo in risalto la condotta antigiuridica dei due convenuti, a titolo di colpa grave, per i comportamenti palesemente negligenti ed imprudenti posti in essere dai prefati sanitari, di macroscopica devianza dai canoni di perizia tecnico-professionali, tenuto conto che l'evento dannoso si sarebbe potuto certamente evitare qualora i medici avessero svolto una corretta e tempestiva diagnosi e disposto sollecitamente indagini strumentali, senza obbligare la Sig.ra Z.E. a recarsi per ben quattro volte al Pronto Soccorso prima di esaminare ed inquadrare le sue reali condizioni di salute, quando ormai la sintomatologia si era inevitabilmente aggravata.

Al termine dell'istruttoria la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei suddetti sanitari, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta omissiva, a titolo di colpa grave, alla Regione Sardegna, Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, ha emesso nei confronti degli stessi l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Codice di giustizia contabile, notificato al suddetto CARBONI il 23.04.2025 ed alla menzionata MELE il 29.04.2025; con riferimento alla contestazione di danno, i convenuti hanno presentato le proprie deduzioni scritte, senza chiedere l'audizione personale; le argomentazioni difensive prospettate dai presunti responsabili nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava

consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 17.09.2025, con cui veniva contestato ai predetti sanitari, medici in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Oristano, un danno patrimoniale complessivo di importo pari ad Euro 59.486,67, corrispondente alla somma erogata alla paziente comprensiva delle spese di lite afferenti ai due gradi di giudizio, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, da suddividere pariteticamente in ragione della percentuale del 50% da imputare a ciascuno di essi, coincidente con l'importo di Euro 29.743,34.

In previsione dell'Udienza di discussione la convenuta MELE si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti in data 24.04.2026, conferendo la rappresentanza all'Avvocato Concetta Valeria PATERMO. In via preliminare, il legale ha formulato istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato di cui all'articolo 130 C.G.C., mediante pagamento della somma di Euro 9.000,00 cifra non superiore al 50% della pretesa risarcitoria rivendicata nei suoi confronti dall'Ufficio Requirente nell'atto introduttivo.

In subordine, il patrocinatore della presunta responsabile, qualora la richiesta di definizione alternativa non fosse accolta con conseguente prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, ha sollevato ampie e mirate eccezioni difensive di merito, sottoponendo a molteplici censure sotto diversi profili l'azione risarcitoria intrapresa dalla Procura Regionale e chiedendo il rigetto della domanda attrice per manifesta carenza dei suoi stessi elementi strutturali.

La Procura Regionale con il parere del 24.04.2026 si è dichiarata favorevole all'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato, concordando sull'importo di Euro 9.000,00 proposto dalla convenuta.

Fissata la relativa Camera di consiglio, la Sezione ha adottato il Decreto nr.

9/2026 del 19.05.2026, con il quale è stata accolta l'istanza in parola, per le motivazioni nello stesso esplicitate, e disposto il pagamento nel termine di Legge della somma di Euro 9.000,00.

Nella Camera di consiglio tenutasi in data odierna, le parti hanno concordemente confermato l'avvenuto pagamento satisfattivo nel termine di Legge del suddetto importo individuato nel Decreto sopra indicato; al riguardo, giova sottolineare che la difesa della nominata MELE ha depositato in data 29.06.2026 copia della pertinente documentazione probatoria, compresa la reversale d'incasso a beneficio della Regione Sardegna, Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS.

Relativamente al profilo concernente le spese di giudizio le parti hanno assunto posizioni contrapposte.

Tanto premesso in fatto;

CONSIDERATO

che risultano integrati tutti i presupposti per la definizione alternativa del giudizio nei confronti della convenuta MELE Rita, con conseguente estinzione del medesimo;

che non sussistono le condizioni previste per la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del C.G.C., e che, pertanto, le stesse devono essere poste a carico della convenuta e liquidate come al dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;

Visto l'articolo 130, comma 8, del C.G.C.;

DICHIARA

L'intervenuta definizione alternativa del giudizio nei confronti della convenuta MELE Rita, con conseguente estinzione del medesimo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 122,47, devono essere poste a carico della convenuta e liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente T. PARISI) — (f.to digitalmente D. CABRAS)

Depositata in Segreteria il 14.10.2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)